

COMUNE DI MARTIRANO
PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 46 Del 18/08/2022	OGGETTO: Addizionale comunale all'Irpef anno 2022. Conferma percentuale in vigore e relativo regolamento.
---------------------------------------	--

L'anno **Duemilaventidue** in Martirano il giorno diciotto (**18**) del mese di **Agosto dalle ore 19,00 a seguire**, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 2328 del 11/08/2022, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Ordinaria di 1[^] Convocazione nella Sala Consiliare** .

All'appello nominale **alle ore 19,00** risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	AIELLO ANTONELLO		X
4	MARINO GIUSEPPE VITTORIO	X	
5	SCALESE GIOVANNA	X	
6	BARTOLOTTA PASQUALE		X
7	LEPORE PASQUALE	X	
8	STRANGES DIEGO LUCA	X	
9	SCALESE GINO	X	
10	BURGO FLAVIO	X	
11	CUDA ANGELO	X	

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti: 9
Assenti: 2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Generale Comunale, Avv. Bruno Rosaspina**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese , assunta la **presidenza preliminarmente : constatato** che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020; **Riconosciuto** il numero legale degli intervenuti, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

OGGETTO: Addizionale comunale all'Irpef anno 2022. Conferma percentuale in vigore e relativo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni del Comune;

LETTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sottoposta dal responsabile del settore Finanziario- Contabile, che di seguito si riporta integralmente;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'articolo 151 1° comma del D.lgs. 267/00 il quale recita testualmente:

“Gli enti locali ispirato la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato L'art.1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2022**”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al **31 maggio 2022**.”;

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al **30 giugno 2022**”;

- l'art.unico, D.M. Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in GU n. 154 del 4 luglio 2022) il quale dispone: “1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022*”;

- l'art.unico, D.M. Ministero dell'Interno 28 luglio 2022 il quale ha ulteriormente disposto: “1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2022*”;

Visto il Redigendo bilancio pluriennale finanziario 2022/2024;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

Richiamata la precedente **deliberazione di C.C. n. 11 del 23/07/2021, con la quale è stata confermata un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%** con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro, già istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019;

Ritenuto di dover confermare per il 2022 le aliquote vigenti;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2022, sulla base delle norme regolamentari, e con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,60% possa quantificarsi in via presuntiva in **Euro 26.848,00** , determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Richiamato il decreto sindacale n. 01 del 01/02/2022 con il quale veniva affidata alla ragioniera Lina Grazia Gugliano , la responsabilità del Servizio Finanziario e tributi di questo Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Visto D.L. n.201/2011, convertito con modifiche ed integrazioni in L. 214/2011;

Visto il D.L. n.138/2011 convertito in L. n.148/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'art.42, comma 2°- lett.f) del già richiamato D.Lgs n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale circa l'approvazione del presente atto;

A verbale: *Il Consiglio concorde per procedere ad una discussione che si estende per tutti i punti all'o.d.g. in relazione alla loro attinenza e propedeuticità all'argomento riferito all'approvazione del Bilancio e salvaguardia degli equilibri, fermo restando che la votazione per ciascun punto all'ordine del giorno avviene in maniera separata. Il Consigliere comunale Scalese Gino, dopo una esposizione, allega al verbale un documento come capogruppo in cui riportato l'espressione e motivazione del voto, che si allega a fare parte integrante del presente atto;*

Ritenuto dover provvedere in merito;

Eseguita la votazione. Con voti favorevoli: n. 6 – Contrari : n. 3 (Consiglieri Scalese Gino, Burgo Flavio, Cuda Angelo) – Astenuti /

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1. Confermare per l'anno 2022** l'applicazione dell'addizionale comunale **all'Irpef**, nella misura di **0,60** punti percentuali già stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2019 con una soglia di esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro e confermata nell'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/07/2021;
- 2. Dare atto che** il gettito dell'addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2022, sulla base delle norme regolamentari, e con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,60% possa quantificarsi in via presuntiva **in Euro 26.848,00** , determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;
- 3. Trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini specificati all'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
- 4. Demandare** al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenziali.
- 5. Pubblicare il presente Regolamento all'Albo on line del Comune e permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"**

Con separata stessa votazione di cui sopra:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Bruno Rosaspina

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 10/10/2022 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 10/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Bruno Rosaspina

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.